

A486 - ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING

Provvedimento n. 31003

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*, adottata con delibera del 6 settembre 2012, n. 23863;

VISTA la propria delibera n. 25748 del 2 dicembre 2015, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (oggi, e-distribuzione S.p.A.) e della società controllante Enel S.p.A. (collettivamente, anche, "le Parti"), per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE nel mercato dello *smarticolumetering* elettrico e, in particolare, eventuali condotte abusive escludenti nei confronti dei soggetti diversi dal distributore che intendessero operare nei servizi *post* contatore di lettura avanzata dei consumi di energia elettrica;

VISTA la propria delibera del 6 settembre 2016, n. 26167, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati da Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, senza indicazione di un termine temporale per la loro cessazione;

VISTA l'istanza di e-distribuzione S.p.A., pervenuta il 9 novembre 2023, volta a ottenere la revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera del 6 settembre, n. 26167 e, segnatamente, gli impegni nn. 1, 2 e 6, in ragione delle modifiche che hanno interessato il settore in esame negli anni successivi alla loro accettazione e, in particolare, delle evoluzioni tecnologiche dovute alla sostituzione dei contatori della generalità della clientela con contatori c.d. di seconda generazione o 2G, nelle aree in cui ED detiene la concessione di distribuzione;

VISTA l'istanza di Enel S.p.A., pervenuta il 13 novembre 2023, diretta a ottenere, in caso di accoglimento dell'istanza di revisione presentata da e-distribuzione S.p.A., la revisione anche dei correlati impegni resi obbligatori nei suoi confronti con la delibera del 6 settembre 2016, n. 26167;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione a suo tempo acquisita nel corso dell'istruttoria;

RITENUTO che le informazioni fornite dalle Parti in merito al piano di installazione dei contatori di seconda generazione presso la clientela attestino una modifica delle condizioni di fatto rilevanti per il settore di riferimento, in grado di rendere, a circa sette anni dall'accettazione degli impegni, i medesimi non più strettamente necessari ad assicurare la possibile concorrenza di soggetti terzi, non titolari della concessione di distribuzione, nei servizi *post*-contatore c.d. di *smarticolumetering* elettrico;

RITENUTO, in particolare, che la presenza nei contatori di nuova generazione di una seconda linea di comunicazione c.d. *"open"*, separata da quella utilizzata per il servizio di telegestione, consenta agli *"in-home device"* sviluppati da soggetti terzi di colloquiare direttamente con il contatore, accedendo così ai relativi dati di consumo, senza necessità di ricorrere al modulo c.d. *MOME* o allo *SmarticoloInfo* di cui agli Impegni delle Parti, nonché rendendo non più necessaria anche la tecnologia alternativa dei dispositivi c.d. *conta-impulsi*, parimenti oggetto di alcune delle misure rese obbligatorie;

RITENUTO, altresì, che le suddette motivazioni consentano di accogliere le istanze di revoca presentata dalle Parti, con particolare riferimento alla cessazione degli impegni n. 1, n. 2 e n. 6 di e-distribuzione S.p.A. e agli impegni di Enel S.p.A., la cui esecuzione non risulta ancora esaurita alla data odierna, mentre sono considerati già ottemperati gli obblighi di cui agli ulteriori impegni n. 3, n. 4 e n. 5 di e-distribuzione S.p.A.;

RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni per la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con la delibera del 6 settembre 2016, con particolare riferimento agli impegni n. 1, n. 2 e n. 6 di e-distribuzione S.p.A. e agli impegni di Enel S.p.A., la cui esecuzione non risulta già esaurita alla data odierna;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) l'accoglimento delle istanze di revisione presentate dalle società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A., rispettivamente, il 9 e il 13 novembre 2023;

b) la conseguente revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con delibera del 6 settembre 2016, n. 26167, con particolare riferimento agli impegni n. 1, n. 2 e n. 6 della società e-distribuzione S.p.A. e agli impegni della società Enel S.p.A., la cui esecuzione non risulta già esaurita alla data odierna, alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore di riferimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli